

DELIBERA N. 385 del 1° ottobre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – Casa Soggiorno Anziani di Avio – ASP Ubaldo Campagnola (C.F. 01124240225).

VISTI

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. Fascicolo ANAC/UVCC n. 5348/2024** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 66449 del 5.5.2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36";

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le "Modifiche al sistema penale";

VISTO

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

VISTO

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate, che ne costituiscono parte integrante.

CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. 150401 del 17.12.2024 e nota di sollecito prot. n. 12726 del 28.1.2025, nell'ambito di una verifica a campione in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, si chiedevano informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante Casa Soggiorno Anziani di Avio nell'ambito della domanda di qualificazione e confermare il livello di qualificazione conseguito (L1).

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 19461 del 2.7.2025, la stazione appaltante inoltrava la documentazione richiesta, a firma della APSP Ubaldo Campagnola. L'ufficio verificava la coincidenza del codice fiscale indicato in sede di presentazione dell'istanza di qualificazione, riscontrando l'identità soggettiva tra la Casa di soggiorno anziani Avio e la ASPS Ubaldo Campagnola. Dall'analisi della documentazione trasmessa emergeva la carenza dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione e, in particolare:

- 1. la mancata trasmissione dei provvedimenti di assegnazione dei dipendenti alla Struttura organizzativa stabile;
- 2. la mancata dimostrazione dell'esperienza quinquennale in materia di appalti pubblici per i dipendenti [omissis...] ;

- 3. la mancata comprova del requisito di formazione base per i dipendenti [omissis...] . In particolare, sono stati forniti attestati non utilizzabili in quanto relativi a corsi di durata inferiore a 4 ore oppure fuori triennio utile;
- 4. La mancata dimostrazione del requisito della formazione avanzata, in particolare è stato fornito un attestato riferito al dipendente [omissis...] fuori triennio utile e non pertinente per materia, essendo relativo a formazione in ambito di diritto societario, bilanci e procedure concorsuali e non in materia di appalti pubblici.

Atteso che le carenze sopra riportate apparivano idonee a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (L1), con nota prot. Anac n. 66449 del 5.5.2025, si procedeva alla contestazione dell'addebito, formalizzando l'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare – ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 – l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 71877 del 13.5.2025, la stazione appaltante ha riscontrato la comunicazione di avvio sopra menzionata, chiedendo concedersi l'audizione presso l'Ufficio procedente.

In data 23/5/2025 si è svolta l'audizione alla presenza del dirigente dell'Ufficio e del funzionario incaricato dell'istruttoria, oltre che dei rappresentanti dell'Ente interessato. Nel corso dell'audizione, i soggetti intervenuti hanno rappresentato che il processo di qualificazione è stato affrontato in maniera concitata, stante l'urgenza di avviare una procedura per l'acquisto di generi alimentari destinati agli ospiti della struttura (attività essenziale) e quindi non si è avuto il tempo materiale per approfondire adeguatamente gli aspetti necessari. Ciò ha dato luogo ad errori materiali e/o erronee interpretazioni delle disposizioni in materia.

Per quanto attiene alla presenza di una struttura organizzativa stabile, gli intervenuti hanno chiarito che le relative funzioni sono attribuite all'ufficio preposto alla gestione degli acquisti (Ufficio economato), riservandosi di inviare l'organigramma con le relative assegnazioni.

Con riferimento al requisito della formazione base è stato riferito che l'Ente non ha agito con la volontà di rendere una dichiarazione non veritiera, bensì sulla base di un errore di interpretazione. In particolare, i rappresentanti dell'Ente hanno dichiarato di aver erroneamente ritenuto di poter considerare anche l'esperienza maturata sul campo per lunghi periodi e la fruizione, nel tempo, di numerosi eventi formativi organizzati internamente dall'Ente, anche se non formalmente attestati.

Per quanto attiene al master ritenuto non attinente alla materia dei contratti pubblici, gli intervenuti hanno dichiarato che nel piano di studi erano presenti moduli relativi agli appalti pubblici, riservandosi di depositare documentazione a comprova.

Infine, è stato dichiarato che la qualificazione ottenuta nell'ambito lavori nel livello 1 (oggetto della presente istruttoria) non è mai stata utilizzata e che sono state svolte solo due procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture di livello 3, quindi non si è mai concretizzata la spendita di requisiti non posseduti. A comprova della carenza di interesse nel conseguimento

della qualificazione in un livello elevato, i rappresentanti dell'ente si sono riservati di produrre una convenzione stipulata con una centrale di committenza che entrerà in vigore nel mese di giugno.

In data 29/5/2025 è stata inviata la seguente, ulteriore documentazione:

- Deliberazione del CDA n. 7 del 2015 e n. 33 del 2023 relative al primo e all'ultimo conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ente al [omissis...];
- Determinazioni n. 131 del 2017 e 284, con allegato, del 2022 di approvazione dell'organigramma con l'organizzazione della struttura e le relative assegnazioni;
- Attestazione TSM relativa al master svolto dal [omissis...];
- Convenzione Apac-Upipa ufficio Gare Consortile APSP;
- Regolamento ufficio gare consortile 07.02.2025.

Considerato in diritto

La documentazione trasmessa dalla stazione appaltante non consente il superamento della totalità delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento prot. Anac n. 66449 del 5.5.2025. Ed invero, rispetto alle contestazioni già sollevate, la documentazione successivamente fornita ha consentito di comprovare esclusivamente l'assegnazione dei dipendenti alla struttura organizzativa stabile (punto 1).

Risultano invece confermate le carenze indicate ai suindicati punti 2, 3 e 4. Ed invero, non sono stati forniti nuovi elementi utili a comprovare il possesso dei requisiti riferiti: all'esperienza quinquennale in materia di contratti pubblici per due dipendenti su tre; alla formazione base, per due dipendenti su tre (sono stati forniti attestati di durata inferiore al minimo stabilito o fruiti fuori triennio utile); alla formazione avanzata per il dipendente indicato in fase di istanza.

In merito alla formazione base, in sede di audizione, i rappresentanti della stazione appaltante hanno dichiarato di aver considerato la fruizione di corsi di formazione non formalmente attestati o svolti fuori triennio utile.

Con riferimento alla formazione avanzata, invece, è stato prodotto l'attestato relativo ad un master (diverso da quello prodotto in riscontro alla richiesta di informazione), non utilizzabile per dimostrare il requisito di formazione in quanto fuori triennio utile e, inoltre, già utilizzato per dimostrare il requisito della competenza.

Risulta quindi accertata la presentazione di una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione.

Sulla base delle criticità accertate, il punteggio conseguito dalla stazione appaltante ai fini della qualificazione deve essere decurtato, espungendo dalla valutazione i requisiti non comprovati. Per l'effetto, il punteggio deve essere decurtato da 48,88 a 37,52 con conseguente riduzione del

livello di qualificazione da L1 a L2.

Sulla base delle argomentazioni addotte dall'Ente è emerso che la domanda di qualificazione è stata presentata senza la dovuta ponderazione, avvalendosi di requisiti che, sulla base delle chiare indicazioni fornite dall'Autorità, non avrebbero potuto essere utilizzati.

In esito alla ricostruzione dei fatti, si ritiene che l'Ente, nel presentare la domanda di qualificazione, quantomeno, si sia prefigurata la possibilità di rendere una dichiarazione non veritiera come evento concretamente realizzabile e vi abbia aderito. Si ritiene, quindi configurabile l'elemento psicologico richiesto dall'art. 63, comma 11, del codice (dolo specifico) e, in particolare, la dichiarazione dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti. La stazione appaltante, infatti, ha potuto conseguire la qualificazione per un livello superiore rispetto a quello effettivamente spettante.

La giurisprudenza, con riferimento al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) ha puntualizzato che il dolo specifico richiesto per integrare il reato (rappresentato dalla finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022). In particolare, ha affermato che si configura la responsabilità per il reato di falso purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità della non veridicità della dichiarazione.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche nel caso di specie, laddove è stata presentata una dichiarazione non veritiera finalizzata a conseguire la qualificazione.

Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni rese riguardano informazioni relative a dipendenti dell'ente, presumibilmente presenti nei fascicoli personali degli stessi o comunque direttamente disponibili o facilmente reperibili dalla stazione appaltante. Può pertanto presumersi la conoscenza della non veridicità delle dichiarazioni rese o, quanto meno, può ritenersi dimostrata la consapevolezza della significativa possibilità del verificarsi dell'evento. È indubbio, infatti, che il semplice esame degli attestati di formazione utilizzati e il semplice calcolo matematico delle ore di formazione espletate avrebbero permesso di verificare l'inidoneità degli stessi a comprovare la formazione minima richiesta. Inoltre, sono da escludere errori interpretativi od operativi, dal momento che l'Autorità ha messo a disposizione numerosi strumenti conoscitivi per agevolare le stazioni appaltanti nell'interpretazione e applicazione della normativa vigente ai fini della predisposizione della domanda di qualificazione. In particolare, chiare indicazioni sono state fornite con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 e con le numerose FAQ predisposte, che formano parte integrante del Comunicato medesimo. In particolare, nella FAQ n. 27, relativa al requisito "Sistema formazione e aggiornamento personale" si legge che "Per riempire la sezione relativa al requisito "Formazione" devono essere considerati i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda,

nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione" [...] "Non devono essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione del requisito "Competenze" né altri titoli di formazione conseguiti a titolo personale".

Nelle FAQ nn. 28, 29 e 30 sono invece individuate le ore di formazione minime necessarie per conseguire la formazione base (20 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 4), la formazione specialistica (60 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 30 ore) e la formazione avanzata (120 ore). Inoltre, in caso di dubbio, la stazione appaltante avrebbe potuto formulare apposito quesito all'Ufficio competente dell'Autorità, che, nella fase di avvio del sistema, ha attivato misure di accompagnamento e agevolazione massivamente utilizzate dagli utenti.

La giurisprudenza ha affermato, altresì, che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, "...l'agente deve 'lucidamente' raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verificazione di tale fatto lesivo" (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Si ritiene che tali elementi siano configurabili nel caso di specie e che, quindi, la stazione appaltante si sia, quantomeno, rappresentata con significativa probabilità la verificazione dell'evento (conseguimento illecito della qualificazione) e ciò nonostante, dopo aver soppesato il fine perseguito e il costo da pagare (sanzione), abbia comunque agito, aderendo ad esso. A dimostrazione di ciò si evidenzia che, per come è stato strutturato il sistema gestito dall'Autorità, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della stazione appaltante, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. Inoltre, il sistema consente di conoscere anticipatamente il risultato delle dichiarazioni rese e, nella specie, il punteggio conseguito (anche con riferimento ai singoli requisiti) e il livello di qualificazione raggiunto. Era pienamente consapevole anche del fatto che eventuali controlli sarebbero stati effettuati soltanto successivamente e a campione e, quindi, ciò può aver influito nel processo volitivo volto a bilanciare l'interesse perseguito e l'eventuale costo da pagare per raggiungerlo.

Si ritiene che il funzionamento del sistema, così come descritto, avrebbe richiesto l'adozione di comportamenti particolarmente prudenti e oculati, proprio al fine di evitare il rischio dell'illegittimo conseguimento di un risultato automatico e non preventivamente controllato da terzi. La volontaria proposizione della domanda a prescindere dalla preventiva verifica del

possesso dei requisisti dichiarati dimostra quindi, inequivocabilmente, l'accettazione del rischio che la qualificazione conseguita potesse non rispondere ai requisiti dichiarati e non preventivamente verificati.

Infine, si sottolinea che, di norma, al fine della comminazione delle sanzioni amministrative, sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di responsabilità in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare l'assenza dell'elemento psicologico (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022).

Si evidenzia, altresì, che il rischio prospettato (violazione della norma) si è concretamente verificato nel caso di specie, dal momento che l'Ente ha potuto accedere ad un livello di qualificazione superiore rispetto a quello spettante, in contrasto con le previsioni normative in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. La condotta posta in essere ha quindi apportato un vantaggio concreto e immediato, consistente nella possibilità di svolgere gare per importi superiori rispetto all'effettiva capacità professionale. Si sottolinea, infatti, che il conseguimento della qualificazione abilita automaticamente la stazione appaltante ad acquisire i CIG per i corrispondenti importi dai sistemi informatici dell'Autorità.

Si sottolinea, altresì, che la circostanza del mancato utilizzo della qualificazione per lo svolgimento di procedure di affidamento, comprovata sulla base delle risultanze della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, non vale ad escludere la configurabilità della violazione, dal momento che il falso "innocuo" è quello, ideologico o materiale, che "determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso" [Cass. V, n. 38720/2008] e che risulta, quindi, inidoneo ad offendere concretamente il bene tutelato, perché non in grado di incidere sulla situazione giuridica sottostante". In questo senso, in tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo; ipotesi, questa, che pare sussumibile al c.d. reato impossibile di cui all'art. 49, co. II, c.p. In tale contesto, "ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto" (Cass. pen., Sez. V, 5 luglio 2021, n. 25492). Il mancato utilizzo della qualificazione sarà comunque valutato nella quantificazione della sanzione,

Si evidenzia, infine, che i fatti contestati risultano connotati da gravità in quanto hanno comportato l'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione

professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La gravità della condotta consegue inoltre dagli effetti della stessa, che hanno consentito alla stazione appaltante di accedere ad un livello di qualificazione superiore rispetto a quello spettante sulla base dei requisiti effettivamente maturati.

Per tutto quanto emerso, si ritiene che la condotta accertata sia imputabile all'Ente quanto meno a titolo di dolo eventuale, con conseguente configurazione della fattispecie di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12 dell'allegato II.4, del d.lgs. 36/2023.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l'Autorità ritiene di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita, applicando il minimo edittale in caso di mancato svolgimento di procedure nel livello illegittimamente ottenuto. Dalla consultazione della BDNCP risulta infatti che la stazione appaltante non ha svolto procedure di gara nel livello di qualificazione ottenuto utilizzando requisiti inesistenti. Per l'effetto, la sanzione è quantificata nella misura di € 500,00 (cinquecento) pari al minimo edittale.

Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

accertata

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

ritenuta

la riferibilità alla Casa di soggiorno anziani Avio – APSP Ubaldo Campagnola, quanto meno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurano una grave violazione delle disposizioni in materia di

qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

accertato

che l'assenza dei requisiti di competenza e formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da da 48,88 a 37,52 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da L1 a L2;

considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere è venuta a scadenza in data 30.6.2025;

considerato, altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

ritenuta

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti della Casa di soggiorno Anziani – ASPS Ubaldo Campagnola in persona del legale rappresentante;

considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 1° ottobre 2025,

Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del succitato Regolamento, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, dell'allegato II.4, e all'art. 63, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, quantificata nella misura di € 500 (cinquecento);
- la comunicazione della presente delibera alla Casa Soggiorno Anziani Avio APSP Ubaldo

Campagnola, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- la trasmissione della presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti per gli eventuali adempimenti di competenza;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 (Si precisa che il quinto carattere del codice Iban dopo IT77 - corrisponde alla lettera "O" e non alla cifra zero). Nella causale va inserita la dicitura "pagamento delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... (riportare il numero della delibera)" - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all'indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell'indicazione dell'ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell'avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

> Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 ottobre 2025 Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente